

FOGLIO INFORMATIVO

Negoziazione di assegni esteri

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COSA E' LA NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI ESTERI

La negoziazione di assegni esteri è l'operazione che consente al cliente di presentare in banca gli assegni denominati in divisa estera o in Euro di conto estero ricevuti in pagamento dai propri clienti per l'accredito "salvo buon fine" dell'importo o per la cessione al dopo incasso.

Nel primo caso, in cui l'assegno viene negoziato salvo buon fine (s.b.f.), si ha l'accredito immediato sul conto corrente in euro o in valuta del cliente. In questo modo la Banca anticipa una somma che non ha la certezza di incassare, in quanto il titolo potrà risultare "scoperto nella sua disponibilità", alterato o falsificato.

Nel secondo caso, in cui l'assegno viene ceduto al "dopo incasso", la Banca accredita sul conto del cliente l'importo dell'assegno (in euro o in divisa) solamente all'avvenuto incasso dello stesso e cioè quando la corrispondente banca estera metterà a disposizione l'importo eventualmente decurtato delle spese di incasso da loro trattenute.

In entrambi i casi è indispensabile l'utilizzo di un conto corrente di corrispondenza.

Sia che si adotti l'una o l'altra delle modalità di accredito, si ricorda che un assegno estero può essere stornato dalla banca trassata anche dopo che ne è stato comunicato il "pagato"; in alcuni casi ciò può avvenire anche uno o più anni successivi alla data di estinzione dell'assegno, ad esempio a seguito di vizi di forma o alterazione del titolo; in alcuni paesi inoltre vige l'istituto dello "stop payment" per il quale un assegno può essere bloccato prima di essere pagato, a semplice richiesta del traente, anche una volta che sia stato emesso regolarmente. Si tenga infine presente che i requisiti e gli effetti del protesto possono essere sostanzialmente differenti tra uno stato e un altro.

Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Il rischio di cambio, per gli assegni espressi in divisa estera, nella negoziazione e nella restituzione dell'impagato;
- Il rischio Paese per possibilità di insolvenza o impedimenti ad effettuare il pagamento, dovuti a motivi politici o disposizioni valutarie del Paese del debitore;
- Il rischio del successivo storno della negoziazione qualora l'assegno a causa di irregolarità formale, contraffazione o mancanza fondi dovesse risultare impagato;
- Lo smarrimento, il furto o la distruzione degli assegni, nelle diverse fasi di trattamento e nel corso dei trasferimenti interni ed esterni nelle e tra le banche coinvolte nelle fasi di incasso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI ESTERI

Commissioni di intervento	0,15% (minimo Euro 5,16)
Commissioni di impagato	Euro 15,50
Spese per richiesta d'esito	Euro 15,50
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	Euro 2,00
Recupero spese per invio altre comunicazioni previste dalla normative sulla trasparenza	Euro 2,00

NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI ESTERI

PAESE	DIVISA	VALUTA GG. LAV.	SPESE FISSE
UEM			
Andorra	Euro	12	€ 12,00
Austria	Euro	6	€ 12,00
Belgio	Euro	9	€ 12,00
Francia / Principato di Monaco ¹	Euro	7	€ 6,20
Germania	Euro	7	€ 12,00
Grecia	Euro	15	€ 9,50
Italia conto estero	Euro	3	€ 2,58
Lussemburgo ²	Euro	9	€ 12,00
Portogallo	Euro	9	€ 4,60
Repubblica Ceca	CZK	12	€ 18,50
Spagna ³	Euro	7	€ 19,00
Irlanda	Euro	9	€ 12,00
Paesi Bassi	Euro	9	€ 12,00
NON UEM			
Australia	AUD	10	€ 10,50
Canada	CAD	6	€ 3,10
Giappone	JPY	8	€ 3,70
Gran Bretagna	Euro/GBP	7	€ 8,50
Svizzera	Euro	9	€ 13,00
Svizzera	CHF	9	€ 7,00

Con decorrenza immediata la negoziazione degli assegni in EURO tratti su CIPRO avverrà esclusivamente al dopo incasso mentre per gli assegni tratti su MALTA rimane la "temporanea" sospensione della negoziazione sbf fino a nuova comunicazione.

Tutti gli assegni tratti sui Paesi sotto elencati, di importo pari o superiore ad € 5.000,00 possono essere negoziati solo se riportano sul retro dell'assegno i dati del Remitter/Beneficiary: Andorra, Austria (a prescindere dall'importo dell'assegno), Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera.

Gli assegni tratti su Banche residenti in Paesi diversi da quelli elencati, così come gli assegni emessi in divise diverse

¹ Gli assegni pagabili nei Territori d'oltremare francesi sono accettati solo al Dopo Incasso.

² Gli assegni e traveller's cheques emessi in Euro e pagabili in Lussemburgo, tratti su banche non aderenti al sistema di clearing locale, sono processati al Dopo Incasso.

³ Gli assegni negoziati in Spagna sono soggetti ad un'imposta di bollo da riversare allo Stato spagnolo. La tariffa include le spese per i bolli.

da quella di residenza della Banca trassata, che non rientrano nei casi già indicati, possono essere presentati al "Dopo il Incasso", ad eccezione degli assegni pagabili su banche Danesi, per i quali è sospeso anche il Dopo Incasso.

Dal 1° settembre 2019 gli assegni pagabili su banche svedesi (EUR/SEK) possono essere negoziati solo al dopo incasso così come già per gli assegni in USD tratti su Banca americana che possono essere presentati esclusivamente al Dopo Incasso Condizioni economiche per il servizio del "dopo incasso"

Commissioni Incasso	0,25% del valore facciale dell'assegno (minimo Euro 10,33-massimo Euro 41,32)
Spese Fisse	Euro 10,00
Altre Spese	Recupero integrale spese reclamate da banche corrispondenti ed estere per l'incasso

La Banca si riserva la facoltà di addebitare le commissioni e spese supplementari qualora reclamate per l'incasso dell'assegno.

Nella negoziazione degli assegni in valuta, quando viene richiesto il controvalore in euro, è applicato il cambio di mercato quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto massimo dello 0,70% a quello fornito dalla piattaforma informativa del "Sole24 ore".

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca potranno recedere liberamente dal contratto (art.1373 cod.civ.).

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto di conto corrente provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Foro Competente

Salvo il caso di Cliente consumatore, per qualunque controversia relativa alle predette operazioni è competente il Foro della sede legale della Banca.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami
SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a
Piazza Matteotti, 23
41038 San Felice sul Panaro (MO)
fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario

(ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Salvo Buon Fine	Accredito immediato sul c/c in Euro o valuta del cliente in attesa di conoscere l'esito dell'incasso.
Dopo Incasso	Accredito sul conto corrente del cliente solamente ad avvenuto incasso.
Stop Payment	Blocco dell'assegno prima del pagamento, su richiesta del traente.
Assegno Italia	Assegno denominato in Euro tratto su filiale di banca italiana residente in Italia o filiale di banca estera residente in Italia.
Assegno estero	L'assegno estero può essere: - un assegno denominato in divisa estera o euro, emesso o girato da un soggetto e tratto su filiale di banca italiana non residente in Italia o filiale di banca estera non residente in Italia. - in assegno denominato in divisa estera tratto su filiale di banca italiana residente in Italia o filiale di banca estera residente in Italia (conto estero).
Calendario FOREX	Calendario internazionale di trattazione delle diverse divise stabilito dall'Associazione Internazionale dei Cambisti denominata FOREX.
Banca Italiana	Banca con sede legale in Italia.
Banca Estera	Banca con sede legale non in Italia.